

beneficenza e di credito. 2° La facoltà di procurarsi i capitali occorrenti alla pignorazione, data la insufficienza del patrimonio loro. 3° L'autorizzazione ad esercitare le funzioni del credito, anche in altre forme remunerative, che non sieno semplicemente quelle del pegno. 4° Che si abbia un concetto più largo e più liberale della tutela.

Ci sono altri punti, pur importanti. Ma io mi fermo qui.

Io quindi crederei che l'onorevole presidente del Consiglio farebbe anche atto di buon governo ripresentando questo disegno di legge, dopo gli studi necessari, nel prossimo novembre. Anzi, a tale proposito, sono perfettamente del parere da lui espresso ieri. Specialmente nella nostra vita moderna, così eminentemente complessa, non bisogna presentare disegni di legge mastodontici. Ne è facile la stampa, confusa e disarmonica la discussione, impossibile la realizzazione. Bisogna piuttosto procedere per ritocchi, come si fa in Inghilterra. Non si deve fabbricare una casa per inquilini ideali. Questa deve servire agli usi quotidiani di coloro che la devono abitare.

Dunque, mi rivolgo alla benevolenza del presidente del Consiglio, perchè voglia permettere che la Camera voti il mio ordine del giorno, od almeno, io sarò pure contento, mi dia esplicita assicurazione di presentare a novembre il disegno di legge invocato. Si accerti che le sue parole saranno sentite con riconoscenza dalla grande maggioranza del paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliani.

Magliani. Questa questione delle Opere pie è così grave, che io, pur dolendomi di abusare forse della pazienza della Camera, che già da parecchi giorni attende alla discussione del bilancio dell'interno, sono costretto a fare brevi osservazioni e raccomandazioni a proposito del capitolo che si riferisce alle spese per le Opere pie.

Io credo però che questa materia sia tale in Italia, da dover preoccupare maggiormente e costantemente i nostri uomini di Stato; in specie perchè io non credo che la Camera, nel votare la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 1890, se si deve tenere presente tutta quella discussione, abbia ritenuto di avere completamente risolto il problema delle Opere pie. Anzi mi pare che allora si

sieno votati alcuni temperamenti non per risolvere radicalmente la questione delle Opere pie, ma piuttosto per risolverla in via provvisoria e transitoria.

Infatti il dibattito più importante fu tra due scuole. Una, per bocca dell'onorevole Chimirri, diceva che è suprema ingiustizia il voler fare la beneficenza a modo nostro col danaro degli altri, il fare, cioè, la così detta carità legale ammettendo che lo Stato si ingerisca troppo delle Opere pie, e così venga a menomare quell'autonomia di cui moltissimi deputati in quella discussione si dimostrarono fautori.

L'altra scuola invece credeva il contrario, e diceva, per bocca degli onorevoli Bonacci e Luchini, che le Opere pie appartengono non al diritto privato, ma al diritto pubblico, perchè, come fondazioni di pubblica utilità, sono ordinate al bene del popolo, appartengono al popolo, il quale ha il diritto di custodirle, di vigilarle ed anche di riformarle per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, che sono i poteri dello Stato.

E fu allora votato l'articolo 70, il quale conferisce al Governo il diritto di procedere alla trasformazione delle Opere pie soltanto in determinati casi.

Ora questo articolo, votato, direi quasi, per transazione fra i due opposti principî, è quello che rimane bene spesso lettera morta o per la riluttanza delle Opere pie o per la indolenza dei Consigli comunali o per la scarsa energia dei prefetti; oppure, e ciò è più doloroso a dirsi, per lo interesse, giusto o ingiusto che sia, degli amministratori a mantenere lo *statu quo*.

Ora io domando all'onorevole ministro dell'interno, se egli creda, dopo aver fatti più maturi studi circa la materia delle Opere pie che per me è importantissima e che tale deve essere per ogni uomo di Stato, di proporre modificazioni opportune alla legge del 1890 intese a perfezionare od a completare almeno il concetto di questo articolo 70 della legge del 1890, evitando così i danni e gli sconci, a cui ho dianzi accennato.

Ma c'è ancora di peggio. Nell'Amministrazione delle Opere pie, appunto perchè la legge, in quanto alla nomina degli amministratori, volle, sembrami, anche in via di transazione rispettare le tavole di fondazione, ovvero gli statuti fondamentali di ciascuna Opera pia, che cosa è avvenuto? Che si è